Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 6 luglio 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con Suo decreto del 6 marzo 1968 su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile ai Corpi ed alle persone sottoelencati, in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuno indicate.

Medaglia d'oro

Alla memoria di **ZEFILIPPO Michele,** il 14 luglio 1966 in Bagnolo S. Vito, località « Corte Boscone » (Mantova).

Spinto dalla nobiltà del suo impulso, si tuffava, insieme ad altri compagni, nelle profonde ed impetuose acque di un fiume in aiuto del proprio insegnante, in procinto di annegare. Dopo aver tratto a riva, con estenuanti sforzi, uno dei soccorritori, frattanto venutosi a trovare in gravi difficoltà, insisteva nel suo generoso tentativo affrontando nuovamente la forte corrente. Stremato per il precedente sforzo, non riusciva a vincere l'impeto delle acque e immolava la giovane vita nell'altruistico intervento.

Medaglie d'argento

GABIN Giuseppe, il 24 marzo 1966 in Sommacampagna (Verona).

In occasione di un grave incidente stradale in cui, a causa della fitta nebbia, erano rimasti coinvolti numerosi automezzi, si prodigava, unitamente ad altro generoso, nelle difficili operazioni di soccorso agli infortunati sin quando, nel coraggioso intento di estrarre un ferito dalle lamiere di un veicolo incendiatosi, doveva a sua volta essere soccorso per le gravissime ustioni riportate. Mirabile esempio di operante umana solidarietà.

TOMMASINI Enrico, il 24 marzo 1966 in Sommacampagna (Verona).

In occasione di un grave incidente stradale in cui, a causa della fitta nebbia, erano rimasti coinvolti numerosi automezzi, si prodigava, unitamente ad altro generoso, nelle difficili operazioni di soccorso agli infortunati sin quando, nel coraggioso intento di estrarre un ferito dalle lamiere di un veicolo incendiatosi, doveva a sua volta essere soccorso per le gravissime ustioni riportate. Mirabile esempio di operante umana solidarietà.

IV REPARTO ELICOTTERI DEL IV CORPO D'ARMATA, 5/17 novembre 1966, Trentino-Alto Adige e provincia di Belluno.

Con intensa, costante attività di volo si prodigava nelle difficili operazioni di soccorso alle popolazioni di territori devastati da una violenta alluvione, sfidando le avverse condizioni atmosferiche con coraggioso impiego dei mezzi aerei ed assicurando il trasporto di numerosi feriti e i rifornimenti a civili e forze armate operanti nelle zone maggiormente colpite.

CENTRO ADDESTRAMENTO AEREI LEGGERI DELL'ESERCITO, 5/22 novembre 1966, provincia di Firenze.

Con generoso slancio, si prodigava in molteplici rischiosi interventi di soccorso alle popolazioni di centri devastati da una violenta alluvione. La costante ed intensa attività di volo, ostacolata da avverse condizioni atmosferiche, consentiva il tempestivo ricovero di feriti, il recupero di numerose persone rimaste isolate ed il rifornimento di ingenti quantità di viveri e medicinali.

Alla memoria di **DELL'OGLIO Camillo,** il 14 marzo 1967 in Carini, località « Giummari » (Palermo).

Con coraggiosa determinazione si poneva al centro della carreggiata di una autostrada per segnalare ai veicoli sopraggiungenti, nell'oscurità notturna, la presenza di un pericoloso ostacolo. Travolto accidentalmente da una vettura, perdeva la vita nel generoso ed altruistico tentativo.

PONZONI Sergio Giuseppe, il 2 maggio 1967 in Salò (Brescia).

Nonostante la giovane età, si tuffava, con tempestivo coraggio, nelle acque di un porticciolo per soccorrere una bambina ivi accidentalmente precipitata. Raggiunta la piccola pericolante, già priva di sensi sul fondale, la riportava più volte in superficie traendola, infine, in salvo alla riva.

Alla memoria di **CALLEGARI Enrico,** il 2 giugno 1967 in Zavattarello (Pavia).

Animato dalla generosità del suo impulso, non esitava a tuffarsi nelle acque di un bacino artificiale per soccorrere il proprio fratello in procinto di annegare. Inesperto del nuoto, sacrificava la giovanissima vita nel nobile intento.

Alla memoria di **FAVARO Tamara,** il 2 giugno 1967 in Morgano (Treviso).

Si tuffava con coraggiosa determinazione nelle profonde acque di un stagno per soccorrere la sorellina che vi era accidentalmente precipitata. Benchè inesperta nel nuoto, riusciva a raggiungere la piccola pericolante ed a spingerla in zona sicura mentr'ella, stremata per lo sforzo, perdeva la giovane vita nell'altruistico intervento.

SIFFREDI Giacomo, maresciallo di pubblica sicurezza di 2ª classe, il 25 settembre 1967 in Milano.

Non esitava a porsi all'inseguimento dei responsabili di una rapina a mano armata ad una banca, i quali, a bordo di una autovettura lanciata ad elevata velocità attraverso le affollate strade cittadine, tentavano di sottrarsi alla cattura sparando indiscriminatamente, con mitra e pistole, sui passanti e sulle forze di polizia. Sporgendosi dal finestrino dell'auto su cui aveva preso posto e fatto segno a reiterati colpi di arma da fuoco, uno dei quali lo feriva gravemente, riusciva a centrare, con intrepido coraggio, uno dei pneumatici della autovettura inseguita, che veniva così immobilizzata. Arrestava, in tal modo, la fuga dei malviventi e permetteva alle altre forze di polizia di catturarne uno. Nobile esempio di cosciente sprezzo del pericolo e di elevato attaccamento al dovere.

Medaglie di bronzo

SUMAN Virgilio, il 14 luglio 1966 in Bagnolo S. Vito, località « Corte Boscone » (Mantova).

Tuffatosi coraggiosamente nelle impetuose acque di un fiume per soccorrere il proprio insegnante venutosi a trovare in gravi difficoltà, raggiungeva il pericolante consentendone il salvataggio, con l'ausilio di un galleggiante.

MASTROMATTEO Lazzaro, fante, il 4 novembre 1966 in Firenze.

Incurante della propria incolumità, si prodigava in successivi difficili interventi traendo in zona sicura numerose persone rimaste bloccate in edifici circondati da tumultuose acque alluvionali.

GARGANO Beniamino, brigadiere di pubblica sicurezza, 4/5 novembre 1966 in Pontedera (Pisa).

Malgrado l'oscurità si prodigava, con un natante, in successivi difficili interventi traendo in salvo numerose persone minacciate da dilaganti acque alluvionali.

BATTAGLIONE GENIO PIONIERI « ARIETE », 4/28 novembre 1966 - Veneto.

Con altruistico slancio ed elevato senso del dovere, si prodigava nelle difficili operazioni di soccorso a popolazioni colpite da una violenta alluvione.

GRUPPO ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA BRIGATA FANTERIA « FRIULI », 4 novembre/7 dicembre 1966 in Firenze.

Nonostante la ridotta capacità operativa dei mezzi in dotazione, danneggiati da una improvvisa e violenta alluvione, si prodigava con slancio in numerosi e rischiosi interventi di soccorso alla popolazione civile colpita da calamità naturali.

XIX BATTAGLIONE CORAZZATO BRIGATA FANTERIA « FRIULI », 4 novembre/10 dicembre 1966 in Firenze.

Si prodigava, con uomini e mezzi, in molteplici rischiosi interventi per soccorrere la popolazione di un centro devastato da una violenta alluvione.

BRIGATA ALPINA « CADORE », 4 novembre/11 dicembre 1966 - Trentino-Alto Adige e provincia di Belluno.

Con il generoso slancio di tutti i suoi uomini si adoperava per contenere e ridurre le disastrose conseguenze di una violenta alluvione.

GREGGIO Giuseppe, sergente f. compl., il 5 novembre 1966 in Padova, località Camin.

Affrontato, insieme ad altri generosi, l'impeto di dilaganti acque alluvionali, raggiungeva e traeva in zona sicura numerosi pericolanti sin quando, per il rovesciamento del piccolo natante su cui si trovava, riusciva, a stento, a porsi egli stesso in salvo.

CANDIANI Pierdino, caporale maggiore dei bersaglieri, il 5 novembre 1966 in Ponte di Piave, località Levada (Treviso).

Radiofonista a bordo di un mezzo anfibio travolto da tumultuose acque alluvionali, non esitava ad abbandonare un provvisorio rifugio raggiungendo e traendo in salvo, dopo estenuanti sforzi, un collega in procinto di essere sopraffatto dall'impeto della corrente.

V BATTAGLIONE GENIO PIONIERI DEL 5° REGGIMENTO GENIO, 5/16 novembre 1966, Veneto.

Con largo impiego di uomini e mezzi, si prodigava per sottrarre persone e beni alla furia devastatrice di impetuose acque alluvionali.

COMPAGNIA GENIO PIONIERI DELLA BRIGATA ALPINA (TRIDENTINA), 10 novembre/2 dicembre 1966, Trentino-Alto Adige.

Si adoperava validamente per contenere e ridurre le disastrose conseguenze di una violenta alluvione, impegnando senza sosta il proprio personale in difficili interventi.

MARIANI Renato, il 10 marzo 1967 in Cesano Maderno (Milano).

Postosi, con la propria autovettura, all'inseguimento degli autori di una rapina a mano armata, urtava ripetutamente il veicolo dei malviventi costringendo gli stessi ad abbandonare la macchina e parte della refurtiva.

GALLETTI Antonio, il 28 aprile 1967 in Roma.

Prontamente tuffatosi nelle acque di un lago artificiale, riusciva a trarre in superficie il conducente di una autovettura ivi precipitata ed a sostenere il pericolante sino all'arrivo di altri soccorritori.

(6249)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1968, n. 758.

Norme regolamentari del trattamento integrativo di previdenza per gli agenti e rappresentanti di commercio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 22 luglio 1966, n. 613, sull'estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi;

Visto l'art. 29, comma terzo, della legge suindicata, che prevede l'emanazione delle norme regolamentari del trattamento integrativo di previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'ENASARCO;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Titolo I

Dei soggetti

Art. 1.

Il fondo di previdenza, istituito presso l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) in attuazione degli accordi economici collettivi per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del 20 giugno 1956 e 13 ottobre 1958, provvede a norma dell'art. 29 della legge 22 luglio 1966, n. 613, all'erogazione in favore degli agenti e rappresentanti di commercio di prestazioni previdenziali integrative del trattamento derivante dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti prevista dalla legge medesima.

Il fondo di cui al comma precedente conserva la natura di gestione separata ai sensi dello statuto dell'ENASARCO ed è disciplinato dal presente decreto.

Le prestazioni previdenziali integrative di cui al comma primo sono previste dalle norme del titolo III del presente decreto.

Titolo II

Dei contributi e delle altre entrate

Art. 2.

Il fondo è alimentato:

a) da un contributo a carico delle ditte mandanti commisurato al 3 per cento delle provvigioni liquidate all'agente e rappresentante e da un pari contributo, a carico dell'agente e rappresentante, che verrà trattenuto dalle ditte medesime all'atto della liquidazione delle provvigioni stesse.

I contributi di cui sopra sono dovuti sulle provvigioni liquidate nell'anno nel limite di due milioni di lire e nel limite di due milioni e mezzo se l'agente e rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta. A tali effetti non si considerano provvigioni le somme corrisposte esclusivamente a titolo di rimborso o di concorso spese effettivamente sostenute;

b) dai trasferimenti effettuati a norma dell'art. 5;

c) dalle entrate derivanti dagli investimenti effettuati a norma dell'art. 8;

d) da ogni altra entrata che affluisce al fondo in conformità delle norme vigenti.

Art. 3.

I contributi di cui alla lettera *a*) dell'art. 2, trattenuti sulle provvigioni corrisposte agli agenti e rappresentanti di commercio e quelli di pertinenza delle ditte mandanti devono essere versati all'ENASARCO dalle ditte in una unica soluzione, all'atto del pagamento delle provvigioni, e, comunque, entro tre mesi dalla data dell'avvenuta liquidazione di queste.

Il versamento dei contributi deve essere accompagnato da una distinta da cui risulti:

a) la ragione sociale o la denominazione della ditta versante, l'indirizzo ed il numero di posizione assegnato dall'ENASARCO alla stessa;

b) il periodo al quale afferisce la liquidazione delle provvigioni relative ai contributi versati;

c) i dati anagrafici e la matricola di ciascun agente e rappresentante;

d) il timbro e la firma della ditta versante.

Qualora il versamento sia effettuato con vaglia postale o sul conto corrente postale dell'ENASARCO dovranno essere riportati sulla distinta gli estremi della ricevuta postale.

La ricevuta del versamento verrà rilasciata direttamente dall'ENASARCO, a meno che il versamento stesso non sia effettuato a mezzo di vaglia postale o sul conto corrente postale dell'ENASARCO. In questi ultimi casi la ricevuta postale sostituirà a tutti gli effetti quella dell'ENASARCO.

Art. 4.

In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi di cui all'art. 2, lettera *a*), le ditte mandanti, oltre al pagamento dei contributi dovuti per la quota a proprio carico e per quella a carico degli agenti e rappresentanti, sono tenute al pagamento delle spese e degli interessi di mora in favore dell'ENASARCO nella misura pari al doppio del tasso ufficiale di sconto.

E' in facoltà delle ditte mandanti di versare i contributi sulle provvigioni corrisposte agli agenti e rappresentanti ed eccedenti i massimali previsti dall'art. 2, lettera *a*).

Non è ammesso il versamento di contributi prescritti ai sensi dell'art. 2948 del codice civile.

Gli obblighi derivanti all'ENASARCO per effetto del presente decreto nei confronti degli agenti e rappresentanti sorgono alla data di ricezione dei versamenti, semprechè gli stessi siano accompagnati dalla distinta di cui all'art. 3.

In caso di versamenti non accompagnati da distinta, gli obblighi di cui al comma precedente sorgono dalla data di ricezione della distinta stessa.

Art. 5.

L'agente e rappresentante ha facoltà di richiedere all'ENASARCO il trasferimento sul proprio conto indivi-

duale, di cui all'art. 6, dei contributi, a suo carico e di quelli versati dalle ditte mandanti a proprio carico, di cui all'art. 12 dell'accordo economico collettivo 30 giugno 1938, e successive modificazioni, anteriori agli accordi 20 giugno 1956 e 13 ottobre 1958.

La facoltà di cui al precedente comma deve essere esercitata entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il trasferimento previsto dal comma primo è irrevocabile e le relative somme restano definitivamente vincolate al conto individuale come previsto dall'art. 7.

In caso di scioglimento di contratti di agenzia e rappresentanza per i quali sia prevista la restituzione alle ditte mandanti dei contributi di propria spettanza, l'ENASARCO provvederà a reintegrare le ditte medesime di quanto esse avessero diritto di ripetere.

Art. 6.

L'ENASARCO alla ricezione del primo versamento istituirà per ciascun agente e rappresentante un conto individuale sul quale annoterà i versamenti effettuati dalle ditte.

Sul conto di cui al comma precedente dovranno essere annotati i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5 e gli accrediti derivanti da attribuzioni di utili, nonchè gli eventuali addebiti.

All'atto della istituzione del conto individuale di cui al primo comma. l'ENASARCO rilascerà all'agente e rappresentante un certificato di iscrizione.

Nel trimestre successivo alla approvazione del bilancio consuntivo di ciascun esercizio finanziario, l'ENASARCO trasmetterà a ciascun agente e rappresentante un estratto del conto ad esso intestato. Entro la stessa data, provvederà ad inviare alle ditte mandanti un estratto-conto dei contributi versati.

Ove non siano pervenuti reclami entro tre mesi dallo invio, l'estratto-conto si intenderà definitivamente approvato dagli interessati.

Art. 7.

Il conto individuale di cui all'art. 6, anche per la parte dei contributi a carico delle ditte, resterà vincolato fino al compimento del 60° anno di età da parte dell'agente e rappresentante, salvo quanto previsto dall'art. 14.

Art. 8.

Tutte le entrate del fondo, dedotte le spese per la gestione dello stesso, saranno impiegate secondo un piano determinato anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'ENASARCO, il quale fissa le relative quote nelle seguenti forme:

a) i titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

b) annualità dovute dallo Stato;

c) cartelle o titoli equiparati emessi dagli istituti esercenti il credito fondiario;

d) depositi fruttiferi presso istituti di credito di notoria solidità;

e) beni immobili;

f) mutui ipotecari.

Gli investimenti diversi dall'acquisto di titoli di Stato devono in ogni caso garantire un utile superiore a quello che si ricaverebbe dall'acquisto di essi.

Il piano annuale è sottoposto all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In ogni caso deve essere destinata a depositi su conti correnti, secondo la previsione di cui al comma primo, al punto *d*), una percentuale delle entrate idonea ad assicurare in ogni momento la disponibilità dei fondi per le prestazioni spettanti agli iscritti.

I singoli investimenti, nei limiti del piano annuale di cui sopra, sono deliberati dal consiglio di amministrazione dell'ENASARCO previo parere di apposito comitato espresso dallo stesso consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può delegare al presidente la facoltà di deliberare, su conforme parere del comitato di cui al comma precedente, gli investimenti concernenti:

depositi su conti correnti fruttiferi presso istituti di credito;

mutui ipotecari inferiori a venti milioni di lire.

Titolo III

Delle prestazioni

Art. 9.

Le prestazioni del fondo consistono in:

a) pensioni di vecchiaia;

b) pensioni di invalidità;

c) pensioni ai superstiti;

d) liquidazioni in capitale.

Art. 10.

Ai fini della acquisizione del diritto alle prestazioni di cui agli articoli seguenti e della determinazione delle stesse, si intende:

a) per « anzianità contributiva » il numero degli anni coperti da contribuzione non liquidata, con riferimento all'anno per il quale i contributi sono stati versati. Si fa eccezione per quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 30;

b) per « provvigione liquidata » l'importo sul quale sono stati calcolati i contributi versati ai sensi dell'articolo 2, con riferimento all'anno per il quale i contributi stessi sono stati versati; i contributi relativi a periodi inferiori all'anno si considerano afferenti ad anno intero.

E' in facoltà dell'ENASARCO richiedere, al fine di controllare l'esattezza del periodo denunciato e dei contributi versati, la presentazione degli originali dei conti-provvigioni e dei mandati di agenzia.

I versamenti per i quali non sia possibile documentare il periodo di riferimento saranno considerati come afferenti all'anno in cui sono stati versati.

Art. 11.

L'agente e rappresentante che abbia maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva e che abbia compiuto il 60° anno di età, acquisisce il diritto di optare tra:

a) la pensione annua di vecchiaia reversibile pari a tanti quarantesimi del 70 % della media annua delle provvigioni liquidate dal 1° gennaio 1961 fino alla data del conseguimento del diritto per quanti sono gli anni di anzianità contributiva, fino ad un massimo di 40/40esimi;

b) la liquidazione del conto individuale.

L'agente e rappresentante che intende esercitare il diritto di cui al comma primo deve presentare domanda all'ENASARCO, su apposito modulo, indicando irrevocabilmente il trattamento di pensione o di liquidazione per il quale decide di optare.

Il modulo di domanda, compilato in ogni sua parte, deve essere trasmesso alla direzione generale dell'ENASARCO in Roma, a mezzo di plico raccomandato con ricevuta di ritorno.

L'agente per ottenere la prestazione prescelta dovrà rimettere all'ENASARCO la documentazione da questo richiesta.

Qualora la domanda venga presentata entro un anno dalla data del conseguimento del diritto, la pensione decorre, con pagamento degli arretrati, senza interessi, dal primo giorno del mese successivo a quello del conseguimento del diritto.

L'agente che presenta domanda di pensione dopo un anno dalla data di cui al comma precedente ha diritto alla pensione che gli sarebbe spettata all'atto del conseguimento del diritto maggiorata, in relazione ad ogni anno compiuto di ritardo, in base ai coefficienti di cui all'allegata tabella *A*. In tal caso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 12.

Qualora a favore dell'agente e rappresentante che abbia conseguito il diritto a pensione venga istituito un nuovo conto, sia in dipendenza della prosecuzione di precedenti rapporti di agenzia sia per la instaurazione di nuovi rapporti, dopo il quinto anno dalla data di conseguimento del detto diritto a pensione l'agente può chiedere la liquidazione di un supplemento di pensione calcolato secondo i criteri stabiliti dalla lettera *a*) dell'articolo 11.

Qualora successivamente alla liquidazione del supplemento di pensione l'agente e rappresentante continui l'attività, e fino alla cessazione totale di questa, si procederà ogni biennio a liquidazione di ulteriori supplementi di pensione calcolati secondo i criteri stabiliti dalla lettera *a*) dell'art. 11.

Art. 13.

Qualora a favore dell'agente e rappresentante che ha ottenuto la liquidazione del conto individuale venga istituito un nuovo conto, sia in dipendenza della prosecuzione di precedenti rapporti di agenzia sia per l'instaurazione di nuovi rapporti, al raggiungimento di una anzianità contributiva di almeno 15 anni in dipendenza del nuovo conto, l'agente e rappresentante ha facoltà di optare tra:

a) la pensione annua di vecchiaia reversibile calcolata come previsto dalla lettera *a*) dell'art. 11;

b) la liquidazione del conto individuale.

Per la presentazione della domanda e per la decorrenza della pensione si applicano le disposizioni di cui all'art. 11.

All'agente e rappresentante che alla data di scioglimento di tutti i rapporti di agenzia si trovi nelle condizioni di cui al comma primo ma non possa far valere almeno 15 anni di anzianità contributiva successivi alla erogazione della prima prestazione, compete la liquidazione del nuovo conto individuale.

Art. 14.

L'agente e rappresentante che abbia subìto una invalidità permanente e assoluta, comportante lo scioglimento di tutti i contratti di agenzia o rappresentanza commerciale, e che possa far valere almeno 5 anni di anzianità contributiva di cui uno nell'ultimo quinquennio, acquisisce il diritto di optare tra:

a) una pensione annua di invalidità reversibile pari a tanti quarantesimi del 70 % della media annua delle provvigioni liquidate dal 1° gennaio 1961, per quanti sono gli anni di anzianità contributiva;

b) la liquidazione del conto individuale.

Per la presentazione della domanda si applicano le disposizioni di cui all'art. 11.

La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 15.

L'accertamento dello stato di invalidità è effettuato dall'ENASARCO.

La decisione su ogni contestazione relativa all'accertamento dello stato di invalidità permanente e assoluta è demandata in sede amministrativa e sanitaria ad un collegio di tre medici, due dei quali designati rispettivamente dall'ENASARCO e dall'iscritto ed il terzo nominato dai primi due, o in difetto, dal medico provinciale della provincia ove l'iscritto ha la sua residenza.

L'accertamento del collegio medico è definitivo.

Qualora, a richiesta dell'agente e rappresentante, si proceda alla costituzione del collegio medico e questo non riconosca l'invalidità, le relative spese, nella misura di un terzo, saranno a carico del richiedente.

L'ENASARCO ha facoltà di sottoporre il pensionato per invalidità a visite periodiche tendenti ad accertare il permanere dello stato di invalidità. Il rifiuto a sottoporsi a tali visite è motivo sufficiente per sospendere il pagamento della rate di pensione.

Art. 16.

Il pensionato per invalidità, a cui favore venga istituito un nuovo conto per effetto dell'instaurazione di nuovi rapporti di agenzia, perde il diritto alla pensione di invalidità dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata l'istituzione del nuovo conto.

In tal caso l'agente e rappresentante ha facoltà di richiedere, entro un anno, la ricostruzione del proprio conto individuale dalla data della sua prima iscrizione al fondo previa restituzione delle rate di pensione di invalidità riscosse.

La restituzione totale delle rate di pensione di invalidità dovrà avvenire entro tre anni dalla data di cui al comma primo.

Art. 17.

L'agente e rappresentante che ha perduto il diritto alla pensione di invalidità e che abbia provveduto alla ricostruzione del conto ha diritto alle prestazioni previste dal presente decreto sulla base dell'anzianità contributiva maturata precedentemente e posteriormente al periodo di invalidità.

Art. 18.

L'agente e rappresentante che ha perduto il diritto alla pensione di invalidità e che non abbia provveduto alla ricostruzione del conto potrà far valere, gli effetti delle

prestazioni previste dal presente decreto, solo l'anzianità contributiva maturata successivamente alla istituzione del nuovo conto.

Art. 19.

In caso di morte dell'agente e rappresentante non pensionato nei cui confronti sussisteva il requisito di almeno 5 anni di anzianità contributiva, di cui uno nel quinquennio precedente il decesso, spetta ai superstiti indicati nell'art. 21 una pensione annua indiretta pari a tanti quarantesimi del 70 % della media annua delle provvigioni liquidate dal 1° gennaio 1961 per quanti sono gli anni di contribuzione e commisurata alle aliquote riportate dall'art. 22.

Fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva minima di cui al comma primo, qualora nel quinquennio precedente la data della morte dell'agente risultino versati almeno due anni di contribuzione anche non continuativi, spetta cumulativamente ai superstiti una pensione indiretta minima che non potrà essere inferiore ai 15/40esimi del 70 % della media annua delle provvigioni liquidate dal 1° gennaio 1961 fino alla data del decesso.

Art. 20.

Ai superstiti, indicati nell'art. 22, dell'agente e rappresentante pensionato per invalidità o vecchiaia spetta una pensione di reversibilità commisurata alle aliquote riportate nello stesso art. 22 della pensione goduta dall'agente.

Qualora successivamente al collocamento in pensione di vecchiaia dell'agente e rappresentante sia stato istituito un nuovo conto, la base per il computo della pensione di reversibilità è determinata dalla pensione in godimento aumentata del supplemento che sarebbe stato corrisposto all'agente e rappresentante stesso ai sensi dell'art. 12.

La pensione di reversibilità spettante cumulativamente ai superstiti non potrà comunque essere inferiore ai 15/40esimi del 70 % della media delle provvigioni annue liquidate dal 1° gennaio 1961 per quanti sono gli anni di contribuzione.

Art. 21.

Hanno diritto a pensione indiretta o di reversibilità ai sensi degli articoli 19 e 20:

a) il coniuge superstite purchè non sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa dello stesso o di entrambi i coniugi. Quando il superstite sia il marito il suo diritto a pensione è subordinato altresì alle condizioni che egli sia stato convivente a carico della moglie e che, alla data della morte di quest'ultima, egli risulti inabile al lavoro;

b) i figli di età inferiore ai 18 anni ed i figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro ed a carico dell'agente e rappresentante al momento del decesso di questi. Per i figli superstiti che risultino a carico dell'agente e rappresentante al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il predetto limite di età è elevato a 21 anno qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'università. Si intendono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonchè i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge;

c) i genitori di età superiore ai 65 anni, che non siano titolari di pensione e che alla data della morte dell'agente e rappresentante risultino a suo carico, qualora alla data medesima non vi siano nè coniuge, nè figli superstiti o, pur esistendo, non abbiano titolo alla pensione. Si intendono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affiliati, il patrigno e la matrigna, nonchè le persone alle quali l'agente e rappresentante fu affidato;

d) i fratelli celibi e le sorelle nubili, qualora non vi siano genitori superstiti, semprechè gli interessati non siano titolari di pensione e al momento della morte dell'agente e rappresentante risultino permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico.

Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori nonchè i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'agente e rappresentante se questi prima del decesso provvedeva al loro sostentamento in modo continuativo.

Per l'accertamento dell'inabilità dei superstiti si applicano le norme di cui all'art. 15.

Non ha diritto a pensione il coniuge quando, dopo la decorrenza della pensione, l'agente e rappresentante abbia contratto matrimonio in età superiore a 72 anni o, se in età inferiore, qualora il matrimonio sia durato meno di due anni, e qualora, in entrambi i casi, la differenza di età tra i due coniugi sia maggiore di venti anni.

Si prescinde dal requisito di età del pensionato, dalla durata del matrimonio e dalla differenza di età tra i coniugi quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio.

Perdono il diritto a pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica l'evento:

1) il coniuge che passi a nuove nozze;

2) il vedovo quando cessi lo stato di inabilità;

3) i figli e le figlie al compimento del 18° anno di età, ovvero al compimento del 21° anno di età, qualora frequentino una scuola media professionale, ovvero al compimento del 26° anno di età, qualora siano regolarmente iscritti a corsi universitari; i medesimi, se maggiorenni, quando cessi lo stato di inabilità o quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio;

4) le figlie, quando contraggono matrimonio, prima del 18° anno di età.

Art. 22.

Le pensioni indirette e di reversibilità di cui agli articoli 19 e 20 sono determinate in base alle seguenti aliquote:

a) per il coniuge e i figli superstiti:

60 % per 1 superstite
75 % per 2 superstiti
90 % per 3 superstiti
100 % per 4 o più superstiti;

b) per i genitori:

30 % per ciascuno di essi;

c) per i fratelli e sorelle:

30 % per un fratello o sorella

60 % per due o più fratelli e sorelle.

Qualora i superstiti siano i genitori, i fratelli e le sorelle, gli stessi non hanno diritto ai minimi di pensione previsti dal comma secondo dell'art. 19 ed al comma terzo dell'art. 20.

Nei casi in cui cessi il diritto di uno o più superstiti si procede alla revisione della pensione in base alle aliquote che precedono.

Il coniuge che concorra con i figli superstiti ha diritto alla attribuzione di una quota parte della pensione pari al doppio di quella spettante a ciascuno degli altri superstiti. In mancanza del coniuge la pensione è ripartita in parti uguali tra gli aventi diritto.

Art. 23.

Le pensioni indirette e di reversibilità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell'agente e rappresentante.

Le rate di pensione non riscosse entro cinque anni dal giorno della loro scadenza sono prescritte a favore del fondo.

Art. 24.

L'agente e rappresentante al compimento del 60° anno di età ha la facoltà di richiedere la liquidazione del proprio conto individuale.

Qualora l'agente e rappresentante divenga totalmente e permanentemente invalido e non sia in possesso dei requisiti di cui al comma primo dell'art. 14, ha diritto alla liquidazione del proprio conto individuale.

Art. 25.

La pensione è corrisposta in 13 mensilità, pagabili a rate bimestrali di norma entro la prima quindicina dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre.

La tredicesima mensilità è corrisposta unitamente alla rata di dicembre.

Titolo IV

Disposizioni varie

Art. 26.

Gli utili netti della gestione, dedotta la quota che sarà accreditata sui conti individuali degli iscritti e che non potrà essere inferiore al 2 % del relativo saldo alla fine dell'esercizio dell'anno precedente, saranno accreditati al fondo.

Art. 27.

Almeno ogni quattro anni dovrà essere compilato il bilancio tecnico del fondo, copia del quale dovrà essere inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 28.

Sui ricorsi concernenti l'applicazione del presente decreto deciderà, con provvedimento definitivo, il consiglio di amministrazione dell'ENASARCO sentito un comitato istruttorio, presieduto dal presidente dell'ente medesimo o da un suo delegato, e composto da quattro membri del consiglio di amministrazione nominati dal consiglio stesso.

I ricorsi dovranno essere indirizzati al consiglio di amministrazione dell'ente con plico raccomandato con ricevuta di ritorno, entro 90 giorni, a pena di decadenza, dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e dovranno contenere:

a) le generalità del ricorrente (cognome, nome, luogo e data di nascita ed indirizzo);

b) gli estremi del provvedimento impugnato;

c) i motivi del ricorso e l'eventuale documentazione;

d) la firma del ricorrente.

La decisione del consiglio di amministrazione deve essere pronunciata entro i 90 giorni successivi alla data del ricorso. Trascorso tale termine, senza che la decisione sia stata pronunciata, l'interessato ha facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

Art. 29.

L'agente sul cui conto siano stati annotati addebiti per prestiti non restituiti all'ENASARCO, ha la facoltà, da esercitarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, di versare all'ente l'importo addebitato.

Qualora l'agente non si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, in sede di calcolo della pensione, l'importo addebitato non sarà portato in detrazione ai fini della determinazione della provvigione media, ma la somma non restituita sarà trattenuta sino ad un massimo di 36 rate uguali sulle mensilità di pensione.

Art. 30.

I versamenti volontari eseguiti dall'agente e rappresentante a norma degli articoli 6, 7 e 24 del regolamento del fondo di previdenza, approvato con decreto ministeriale del 10 settembre 1962, sono computabili ai fini della determinazione della provvigione media e sono considerati come riferiti all'anno in cui è stato effettuato il versamento volontario.

Gli importi derivanti da liquidazioni dell'indennità di risoluzione del rapporto, trasferiti dall'agente sul conto individuale di previdenza fino alla data di entrata in vigore del presente decreto sono computabili ai fini della determinazione della provvigione media e sono considerati come riferiti al periodo per il quale l'indennità è stata accantonata dalle ditte.

L'importo derivante dalla liquidazione della polizza di assicurazione accesa a copertura dei contributi pervenuti all'ENASARCO, versato sul conto individuale anteriormente al giugno 1950, è computabile, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva, con riferimento all'anno in cui i singoli versamenti sono pervenuti all'ENASARCO.

I contributi pervenuti all'ENASARCO dal 1939 al 1950 e trasferiti dall'agente, ai sensi dell'art. 5, sul conto individuale, vengono considerati, ai fini della determinazione della anzianità contributiva come riferiti agli anni in cui il versamento stesso è pervenuto all'ente.

Art. 31.

Qualora il conto dell'agente e rappresentante per periodi successivi al 1° gennaio 1961 non risulti coperto da contribuzioni per almeno un triennio, il computo del-

la pensione è effettuato sulla base della media delle provvigioni annue liquidate nell'ultimo triennio coperto da contribuzioni.

Le pensioni in godimento ai sensi del regolamento approvato con decreto ministeriale del 10 settembre 1962, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto sono revisionate in base ai criteri stabiliti dagli articoli precedenti.

Nella revisione delle pensioni non sono applicabili i coefficienti della allegata tabella *A*.

In ogni caso è garantita una pensione non inferiore ai 15/40esimi del 70 % delle provvigioni medie prese a base del computo e, comunque, è assicurato un aumento del 20 % della pensione in godimento.

Qualora, posteriormente al collocamento in pensione, sia stato istituito un nuovo conto per effetto di versamenti pervenuti a seguito della prosecuzione di precedenti rapporti di agenzia o per la instaurazione di nuovi rapporti, la pensione, revisionata in base ai commi precedenti, dovrà essere integrata con un supplemento di pensione, calcolato come stabilito alla lettera *a*) dello art. 11 con riferimento al periodo di anzianità maturato dopo il collocamento in pensione ed alla media delle provvigioni annue di cui ai versamenti effettuati al fondo.

La pensione revisionata in base alle norme del presente articolo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 32.

L'agente e rappresentante, che essendo in possesso dei requisiti necessari per ottenere la pensione in base alle norme del regolamento del fondo di previdenza approvato con decreto ministeriale del 10 settembre 1962, ha optato per la liquidazione del proprio conto individuale e per il quale, successivamente alla liquidazione, sia stato acceso un nuovo conto presso il fondo, può richiedere la pensione prevista dal presente decreto, purchè abbia maturato la nuova anzianità contributiva minima fissata nel seguente prospetto in relazione all'anno di presentazione della domanda:

Anno di presentazione della domanda di pensione	Anzianità contributiva minima
—	—
1968	5 anni
1969	6 anni
1970	7 anni
1971	8 anni
1972	9 anni
1973	10 anni
1974	11 anni
1975	12 anni
1976	13 anni
1977	14 anni
1978	15 anni

La misura della pensione sarà pari a un quarantesimo del 70 % della media delle provvigioni liquidate per ogni anno di effettiva contribuzione.

Art. 33.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con pari decorrenza cessa di aver vigore il regolamento del fondo di previdenza dell'ENASARCO approvato con decreto ministeriale del 10 settembre 1962.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1968

SARAGAT

MORO — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 92. — GRECO

TABELLA *A*

Coefficienti per i quali va moltiplicata la pensione annua in relazione agli anni compiuti di ritardo del collocamento in pensione per vecchiaia:

1	1,07
2	1,15
3	1,23
4	1,32
5	1,40
6	1,46
7	1,53
8	1,60
9	1,67
10	1,74

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1968, n. 759.

Modifica allo statuto del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Potenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto del 20 luglio 1961, n. 1013, con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Potenza;

Vista la deliberazione n. 1 del 12 febbraio 1968 del consiglio generale del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Potenza con la quale viene modificato l'art. 3 del predetto statuto;

Vista la nota del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 100521/72 del 27 febbraio 1968, concernente l'approvazione della suindicata deliberazione da parte della commissione per la vigilanza e la tutela dei consorzi di sviluppo industriale;

Vista la legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata ed integrata dalla legge 18 luglio 1959, n. 555;

Vista la deliberazione del 3 aprile 1968 del comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la modifica apportata all'art. 3 dello statuto del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Potenza nei termini indicati dalla deliberazione n. 1 del 12 febbraio 1968 del consiglio generale del consorzio stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1968

SARAGAT

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1968
Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 82. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1968.

Estensione agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari dei benefici economici concessi alle altre categorie di personale statale con l'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 18 e 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visti gli articoli 148, 153, 155, 169, 170, secondo comma, 171 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificati dalla legge 11 giugno 1962, n. 546;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° marzo 1968 e fino alla data dalla quale avranno effetto per il personale statale le misure provvisorie degli stipendi, paghe e retribuzioni di cui all'ultimo comma dell'art. 13 della legge 18 marzo 1968, n. 249, gli importi degli stipendi iniziali e quelli comprensivi degli aumenti periodici stabiliti dagli articoli 148 e 155, 169 e 171 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificati dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, sono aumentati, nei limiti ed alle condizioni stabiliti per le altre categorie di personale in attività di servizio delle amministrazioni dello Stato, di una somma pari all'assegno integrativo mensile di cui all'art. 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, nella misura corrispondente a ciascuna qualifica alla quale gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari sono equiparati.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1968
Registro n. 18 *Grazia e giustizia, foglio n.* 188

(6243)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1968.

Ricostituzione dei comitati speciali dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria e dell'assicurazione per la tubercolosi presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, concernente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 238, con la quale il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1970, norme intese, fra l'altro, a riformare gli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1962, con il quale sono stati costituiti il comitato speciale della assicurazione per la disoccupazione involontaria, e il comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale nonchè i successivi decreti ministeriali 2 agosto 1963 e 28 settembre 1964 per la tubercolosi, concernenti sostituzioni di membri del comitato speciale medesimo;

Ritenuta la necessità di procedere, ai sensi dell'art. 28 del citato regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, alla ricostituzione dei comitati speciali dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria e per la tubercolosi, scaduti per decorrenza del periodo di durata in carica, onde assicurare il funzionamento dei predetti organi fino a quando ne sarà rinnovata la composizione a seguito delle norme previste dalla citata legge 18 marzo 1968, n. 238;

Visti gli articoli 22 e 24 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificati dal decreto legislativo n. 436 precitato, i quali dispongono che gli esperti dei datori di lavoro e dei lavoratori devono essere designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

Visti i dati e le notizie acquisiti al riguardo dall'amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentanza di categoria tra le organizzazioni giudicate più rappresentative;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è composto, oltre che dal presidente dell'istituto medesimo, dai seguenti membri:

Di Napoli Nicola, Morante dott.ssa Maria, Nicosia dott. Luigi e Tisselli dott. Paolo, esperti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori;

Felici dott. Scipione, Lo Vecchio Musti dott. Manlio e Pilati dott. Giuseppe, esperti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro;

Gorini dott. Bruno, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Fiorillo dott. Ettore, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Cima dott. Mario, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Mendicini dott. Saverio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Il comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è composto, oltre che dal presidente dell'istituto medesimo, dai seguenti membri:

Bellandi Paolo, Momoli Giuseppe, Normanno Quintino e Rufino dott. Luciano, esperti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori;

D'Eufemia prof. Giuseppe, Micheli dott. Luigi e Sanna dott. Agostino, esperti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro;

Strinati dott. Pier Polifonte, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Caropreso prof. dott. Pasquale, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Tobia prof. Arturo, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Reale prof. Lorio, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro le malattie;

Rustichelli dott. Vincenzo, in rappresentanza dei consorzi provinciali antitubercolari;

il capo dell'ispettorato medico del lavoro;

il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1968

Il Ministro: Bosco

(6259)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1968.

Concessione dell'autonomia funzionale alla Società Italsider s.p.a. a sensi dell'ultimo comma dell'art. 110 del Codice della navigazione.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la domanda in data 8 gennaio 1968 della Italsider S.p.A. per l'unificazione dei decreti più oltre citati;

Visto l'art. 110 del codice della navigazione;

Visti i propri decreti 6 agosto 1954, 24 gennaio 1962, 10 agosto 1964, 10 agosto 1964, 23 ottobre 1965 e 13 marzo 1967, in virtù dei quali la Società Italsider ha ottenuto la dispensa di cui all'ultimo comma dell'articolo citato per le operazioni portuali che si svolgono rispettivamente ai pontili e alle banchine in suo uso esclusivo nella rada di Bagnoli, nel porto siderurgico di Taranto, alla banchina di Cornigliano in Genova, nella zona industriale di Venezia-Marghera, presso lo stabilimento siderurgico di Trieste-Servola e nella rada di Portovecchio di Piombino;

Considerato che i sopra menzionati decreti sono stati tutti emanati in riconoscimento delle speciali esigenze tecniche e funzionali del ciclo di produzione realizzato dalla società richiedente e dalle altre consociate nel gruppo Finsider, che comportano ugualmente una organizzazione unitaria del complesso dei servizi sia a bordo sia a terra in tutte le località cui i decreti stessi si riferiscono, mentre essi presentano qualche diversità di formulazione per il fatto di essere stati emanati in tempi e circostanze diverse;

Considerato il carattere di reciproca complementarietà insito nelle attività svolte da tutti gli stabilimenti industriali in un contesto operativo unitario ed avuto riguardo al fatto che tale unità tecnico-operativa e direzionale viene ad inserirsi in un quadro altrettanto unitario di pubblici generali interessi collegati all'attività delle aziende del gruppo Finsider ai fini del conseguimento degli obiettivi assegnati al gruppo stesso in sede di programmazione economica nazionale;

Ritenuta l'opportunità, al fine anche di evitare divergenze interpretative, che essi siano ricondotti tutti ad una formulazione unitaria;

Decreta:

E' concessa alla Società Italsider S.p.A. con sede in Genova, la facoltà di servirsi, a bordo di navi e a terra, di personale alle proprie dipendenze per l'espletamento di tutte le operazioni portuali di cui all'art. 108 del Codice della navigazione, che si svolgono ai pontili e sulle banchine in uso esclusivo di essa società nella rada di Bagnoli, nel porto siderurgico di Taranto, alla banchina di Cornigliano in Genova, nella zona industriale di Venezia-Marghera, presso lo stabilimento siderurgico di Trieste-Servola, nella rada di Portovecchio di Piombino, riguardanti le merci e gli altri materiali che interessano la sua attività e quella degli stabilimenti industriali delle altre società appartenenti al gruppo Finsider, ivi situati, ovvero anche in altre località, a condizione — in quest'ultimo caso — che le merci provengano o siano destinate ad uno stabilimento industriale del gruppo situato in una delle località sopra indicate.

La medesima facoltà è concessa per le operazioni portuali riguardanti le merci e gli altri materiali destinati o provenienti dagli stabilimenti costieri fruenti di uno degli approdi in esclusiva anzidetti e che debbano temporaneamente sostare in ognuno degli altri approdi, qualunque sia la loro origine o la loro destinazione finale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1968

Il Ministro: Natali

(6327)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1968.

Ricostituzione del collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 18 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, contenente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, contenente modificazioni alle norme relative all'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia della gente del mare;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 238, con la quale il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1970, norme intese, fra l'altro, a riformare gli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1962, concernente la costituzione del collegio sindacale dell'istituto medesimo ed il successivo decreto 10 gennaio 1966 di sostituzione di un membro dell'organo predetto;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione del collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, scaduto per decorrenza del periodo di durata in carica, onde assicurare il funzionamento del predetto organo fino a quando ne sarà rinnovata la composizione a seguito delle norme previste dalla citata legge 18 marzo 1968, n. 238;

Considerato che ai sensi delle predette disposizioni i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori devono essere designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

Visti i dati e le notizie acquisite al riguardo dalle amministrazioni e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentanza di categoria tra le organizzazioni giudicate più rappresentative;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è ricostituito come segue:

Chiesa dott. Fernando, membro effettivo e D'Acunzo dott. Aurelio, membro supplente, in rappresentanza della Corte dei conti;

Guerrieri prof. Danilo, membro effettivo e Cruciani dott. Oscar, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Pasquale dott. Pompilio, membro effettivo e Castagnoli dott. Pietro, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Gatti prof. Giovanni e Pettinelli Giulio, membri effettivi; Morelli dott. Gregorio e Rosso Renzo, membri supplenti, in rappresentanza dei lavoratori;

Bellacci avv. Riccardo, membro effettivo e Micheli dott. Luigi, membro supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Art. 2.

Per le incombenze relative alla gestione della Cassa nazionale per la previdenza marinara sono aggiunti al collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale i signori:

Vitelli dott. Vincenzo, membro effettivo e Scarponi dott. Sabino, membro supplente, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1968

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6258)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera sita nel comune di S. Mauro Cilento.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Salerno per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 dicembre 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia costiera sita nel comune di S. Mauro Cilento;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di S. Mauro Cilento (Salerno);

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte della giunta municipale di S. Mauro Cilento e del sig. Giuseppe Di Gregorio, opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, oltre a costituire un insieme di quadri naturali di eccezionale bellezza, offre un susseguirsi di suggestive visioni panoramiche dai numerosi belvederi pubblici che si succedono lungo la strada statale n. 267 che attraversa la zona stessa in tutta la sua lunghezza;

Decreta:

La zona costiera sita nel territorio del comune di S. Mauro Cilento (Salerno) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: « mare Tirreno, confine comunale di Montecorice, curva di livello a quota 200, tratturo che conduce al torrentello del vallone Ruciolo, torrente Ruciolo, tratturo che segna la quota 200 fino a quota 213 e quindi al tratturo che conduce al monte Tuzzale fino a quota 341, e per il tratturo che costeggia « Le Coste » alla quota 247 con il confine comunale di Pollica ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Salerno.

La soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di S. Mauro Cilento provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della

sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 giugno 1968

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Salerno

Verbale n. 25 - (Stralcio)

L'anno millenovecentosessantasei, il giorno diciannove dicembre, alle ore dieci, nella sede della provincia, previa convocazione nei modi di legge, si è riunita la commissione provinciale di Salerno per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche.

(*Omissis*).

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

5) S. MAURO CILENTO - Imposizione vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla fascia costiera;

(*Omissis*).

Col solo voto contrario del sindaco, a maggioranza, la commissione

Delibera

di proporre l'imposizione dei vincoli d'insieme, ai sensi dell'art. 1 (numeri 3 e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla zona del territorio comunale di S. Mauro Cilento compresa nel seguente perimetro: mare Tirreno - confine di Montecorice - curva di livello a quota 200 - tratturo che conduce al torrentello del vallone Ruciolo, torrente Ruciolo, tratturo che segna la quota 200 fino a quota 213 e quindi al tratturo che conduce al monte Tuzzale fino a quota 341, e per il tratturo che costeggia « Le Coste » alla quota 247 con il confine comunale di Pollica.

Detta zona risulta rappresentata nella planimetria allegata come parte integrante del presente verbale.

(*Omissis*).

(6132)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1968.

Inibizione al riacquisto della cittadinanza italiana al sig. Perkovic Josip (aut Percuzzi Giuseppe).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Premesso c c il sig. Perkovic Josip (aut Percuzzi Giuseppe) fu Matteo e fu Garbin Maria, nato a Lisignano (Pola) il 28 novembre 1933, in atto residente al Centro raccolta profughi di Farfa Sabina (Rieti), cittadino italiano per nascita, ha acquistato la cittadinanza jugoslava, ai sensi dell'art. 19 del trattato di pace di Parigi, avendo il di lui padre volontariamente omesso di optare per la conservazione della cittadinanza italiana;

che il sig. Perkovic è rientrato definitivamente in Italia il 13 novembre 1967 e che il 12 aprile 1968 l'interessato ha dichiarato dinanzi all'ufficiale di stato civile del comune di Castelnuovo di Farfa di rinunziare alla cittadinanza jugoslava al fine di poter riacquistare quella italiana, a norma dell'art. 9, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555;

Considerato che il sig. Perkovic, a seguito della detta dichiarazione, ha riacquistato la cittadinanza italiana, a decorrere dal 13 aprile 1968, a termini del combinato disposto del cennato art. 9, n. 2 e dell'art. 13 della cennata legge 13 giugno 1912, n. 555;

Ritenuto, peraltro, che il Governo ha la facoltà di inibire tale riacquisto entro il termine di tre mesi dalla data dell'avvenuto riacquisto, in base al penultimo comma del più volte citato art. 9;

Considerato, altresì, che il comportamento tenuto dal sig. Perkovic Josip durante la sua permanenza in Italia costituisce grave motivo per far luogo nei di lui confronti alla inibizione del riacquisto della cittadinanza italiana per il disposto del soprarichiamato art. 9;

Veduto il parere n. 1078/68 del Consiglio di Stato - Sezione prima, emesso in data 15 maggio 1968, le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Visto l'art. 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555 e l'articolo 7 del regolamento di esecuzione 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al sig. Perkovic Josip (aut Percuzzi Giuseppe), nato a Lisignano (Pola) il 28 novembre 1933, il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1968

Il Ministro: TAVIANI

(6266)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1968.

Aggregazione dell'ufficio navale dell'ambasciata di Spagna alla cassa unica per gli assegni familiari, nei confronti del dipendente personale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sugli assegni familiari;

Vista l'istanza avanzata dall'ufficio navale dell'ambasciata di Spagna, tendente ad ottenere l'ammissione alla cassa unica per gli assegni familiari, ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni stessi, nei confronti del personale italiano dipendente;

Decreta:

Art. 1.

Al personale di nazionalità italiana dipendente dallo ufficio navale dell'ambasciata di Spagna è applicata, con effetto dal 1° aprile 1967, la tabella *A*, annessa al testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038, con le modalità per la categoria del commercio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1968

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(6257)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1968.

Rettifica dei decreti ministeriali 17 giugno 1960 e 29 settembre 1960 concernenti la classificazione tra le provinciali di strade nelle province di Forlì e di Ravenna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che con decreto ministeriale 17 giugno 1960, n. 29646, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1960, n. 172, è stata classificata provinciale, su conforme richiesta dell'amministrazione provinciale di Forlì, fra le altre, la strada: « Prolungamento della strada provinciale n. 33 di Gatteo »: incrocio con la strada provinciale n. 8 in località Villalta (Montaletto) innesto con la strada provinciale n. 7, al confine con la provincia di Ravenna (n. 21 del decreto) km. 5,000;

Ritenuto che con decreto ministeriale 29 settembre 1960, n. 47006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 ottobre 1960, n. 263, è stata classificata provinciale, su conforme richiesta dell'amministrazione provinciale di Ravenna, fra le altre, la strada: « Confine - Crociarone - Salara e Ruggine »: dal confine con la provincia di Forlì, in località Montaletto per Pisignano, Cannuzzo, Borgo al confine con la provincia di Forlì nei pressi di borgo Pipa (n. 11 del decreto), km. 12,974;

Ritenuto che il confine tra le due provincie nel tratto: « località Montaletto-strada provinciale n. 7-bivio con la strada vicinale del confine di Cercia » (km. 7) corre lungo l'asse del tratto stesso;

Considerato che per tale circostanza la prima parte di detto tratto: « Montaletto-strada provinciale n. 7 » è stata classificata in entrambe le provincie, mentre la seconda parte: « dalla strada provinciale n. 7 al bivio con la strada vicinale del confine di Cervia » è stato classificato solo in provincia di Ravenna;

Visto l'atto 21 febbraio 1968, n. 236, con il quale la amministrazione provinciale di Forlì ha deliberato di chiedere la modifica del decreto 17 giugno 1960 (e conseguentemente quello del 29 settembre 1960) così da dare al tratto di strada: « Prolungamento della strada provinciale n. 33 di Gatteo » la sua giusta classificazione ed individuazione;

Ritenuto che la proposta sia da accogliere e che occorre quindi rettificare i citati decreti di provincializzazione non solo per quanto concerne la denominazione delle strade, ma anche per quanto riguarda la esatta denominazione dei capisaldi di itinerari delle strade stesse e l'effettiva attribuzione della sede stradale alle provincie rispettivamente interessate;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014:

Art. 1) il decreto ministeriale 17 giugno 1960, numero 29646 (Forlì), di cui alle premesse è rettificato nel senso che il tracciato della strada riportata al n. 21 del decreto stesso e denominata « Prolungamento della strada provinciale n. 33 di Gatteo » deve intendersi il seguente: « dall'incrocio con la strada statale n. 304 (già strada provinciale n. 8) in località Villalta a Montaletto e da questa località, lungo l'asse della mezzeria stradale, al bivio con la strada vicinale confine di Cervia »;

Art. 2) il decreto ministeriale 29 settembre 1960, n. 47006 (Ravenna), di cui alle premesse è rettificato nel senso che il tracciato della strada riportata al n. 11 del decreto stesso e denominata « confine-Crociarone-Salara-Ruggine » deve intendersi il seguente: « dal confine con la provincia di Forlì in località Montaletto al bivio con la strada vicinale confine di Cervia, lungo l'asse della mezzeria stradale, e da detto bivio per Picignano, Cannuzzo, Borgo al confine con la provincia di Forlì nei pressi di borgo Pipa ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1968

Il Ministro: MANCINI

(6210)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1968.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Ancona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che nel piano redatto dall'amministrazione provinciale di Ancona ai sensi dell'art. 16 della citata legge n. 126 ed approvato con decreto ministeriale 16 marzo 1960 è compresa al n. 119 la strada comunale denominata « di Montelago » che, però, non è stata classificata provinciale in quanto non ritenuta, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, in possesso dei necessari requisiti;

Ritenuto che a seguito di nuova istruttoria espletata in base a nuovi elementi di giudizio, si è ravvisato, che per la strada suddetta denominata « di Montelago » nel tronco Sassoferrato-Valdolmo-Montelago-Montestrega (rifugio E. Stella), di km. 13+800 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), ricorrono i requisiti di cui all'art. 4, lettera *b*) della citata legge n. 126;

Visto il voto n. 327 del 12 marzo 1968, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere favorevole alla classificazione a provinciale della sopracitata strada;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada descritta nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1968

Il Ministro: MANCINI

(6252)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1968.

Classificazione tra le provinciali di quattro strade in provincia di Cagliari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che nel piano redatto dall'amministrazione provinciale di Cagliari, ai sensi dell'art. 16 della citata legge n. 126 ed approvato con decreto ministeriale 29 settembre 1960, sono comprese le strade denominate:

a) « Carloforte-Spalmatore », di km. 7+218;

b) « Portoscuso-Paringianu », di km. 4+863;

Ritenuto che tali strade non sono state classificate provinciali in quanto non ritenute, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in possesso dei necessari requisiti;

Visto l'atto n. 1052 del 27 marzo 1964, con il quale la amministrazione provinciale di Cagliari ha deliberato nuovamente di classificare provinciali le già citate due strade di bonifica unitamente alle seguenti tre:

1) « Paringianu-Bruncu Teula », di km. 2+122;

2) « Nuraghe Sanilo-limite provinciale per Borore » di km. 3+058;

3) « Poetto-strada Villasimius », di km. 2+396;

Viste le relazioni dell'ufficio del genio civile di Cagliari n. 7572 del 30 novembre 1966; n. 18344 del 1° dicembre 1966 e n. 14582 del 10 gennaio 1968 quest'ultima attestante, ai fini di cui all'art. 10 della suddetta legge n. 126, che le strade di che trattasi sono collaudate;

Ritenuto che le strade « Portoscuso-Paringianu », « Paringianu-Bruncu Teula » l'una in proseguimento dell'altra, costituiscono, in effetti, un'unica arteria: « Portoscuso-Paringianu-Bruncu Teula », di km. 6+985;

Visto il voto n. 512 del 18 aprile 1967, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che le cinque strade in parola posseggono i requisiti di cui all'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che le strade suddette, della lunghezza complessiva di km. 19+657 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), possono, pertanto, essere classificate provinciali a termini dell'art. 10 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade:

1) « Carloforte-Spalmatore »;

2) « Portoscuso-Paringianu-Bruncu Teula »;

3) « Nuraghe Sanilo-limite provinciale per Borore »;

4) « Poetto-strada Villasimius »,

sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1968

Il Ministro: MANCINI

(6251)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1968.

Divieto dell'uso delle reti denominate « Pendente » e « Antana da coregone e carpione » per la pesca nel lago di Garda.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Visto il regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, ed il regolamento sulla pesca e sui pescatori, approvato con regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1647;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1951, n. 1829, che disciplina l'esercizio della pesca nel lago di Garda e la relativa tabella delle reti e degli attrezzi consentiti per la pesca in detto lago;

Vista la proposta della commissione provinciale consultiva per la pesca nelle acque dolci, di Verona, alla cui riunione hanno partecipato anche i rappresentanti della Regione Trentino-Alto Adige, delle amministrazioni provinciali di Brescia e di Trento, tendente ad ottenere il divieto temporaneo dell'uso delle reti denominate « Pendente » e « Antana da coregone e carpione » e ciò allo scopo di proteggere le specie ittiche di carpione e coregone, per le quali è stata accertata una straordinaria diminuzione;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la suddetta proposta;

Decreta:

Nel lago di Garda l'uso della rete denominata « Pendente » è vietato dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno.

Nello stesso lago è altresì vietato l'uso della rete denominata « Antana da coregone e carpione » dal 1° luglio al 15 agosto e dal 15 novembre al 31 gennaio di ogni anno.

Il consorzio per la tutela della pesca nei laghi di Garda e Idro provvederà, nel modo che riterrà più opportuno, a portare a conoscenza degli interessati quanto sopra.

Il presente decreto verrà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1968

p. *Il Ministro*: SCHIETRONA

(6308)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1968.

Declassificazione da provinciale a comunale di un tratto di strada in provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 621 del 27 ottobre 1967, con il quale l'amministrazione provinciale di Perugia ha deliberato di chiedere la declassificazione da provinciale a strada comunale del tratto di strada « Pietralunghese » in comune di Umbertide, dal bivio con la strada comunale del cimitero (progr. 41+300) alla piazza Mazzini (progressiva 42+600), di km. 1+300 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 395 del 9 aprile 1968, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che il tratto di strada in parola possa essere declassificato a strada comunale ed ha raccomandato che il comune adotti le conseguenti determinazioni per lo spostamento dei limiti del perimetro urbano;

Ritenuto che il tratto di strada suindicato può, pertanto, essere declassificato da provinciale a comunale ai sensi dell'art. 12 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, il tratto iniziale della strada « Pietralunghese » dal bivio con la strada comunale del cimitero alla piazza Mazzini, di km. 1+300, cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed entra a far parte dell'elenco delle strade del comune di Umbertide.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1968

Il Ministro: MANCINI

(6268)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di elettrochimica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia, è vacante la cattedra di elettrochimica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6568)

Vacanza della cattedra di fisica atomica presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino, è vacante la cattedra di fisica atomica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6569)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1968, è stato accolto il ricorso 26 giugno 1964 prodotto in via straordinaria dall'agente dell'Azienda municipale autobus di Reggio Calabria, Iacopino Antonino, avverso la graduatoria del concorso a due posti di controllore tecnico collaudatore, approvata con deliberazione 11 novembre 1963 dalla commissione amministratrice della predetta azienda e gli atti connessi e conseguenti.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1968, è stato dichiarato irricevibile il ricorso presentato il 31 ottobre 1966 dal dottor Fausto Jacobelli per ottenere l'annullamento del concorso a due posti di capo servizio di II classe, bandito dall'Azienda tramvie e autobus di Roma con deliberazione del 4 settembre 1964.

(6282)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione ex art. 2544 codice civile della società cooperativa appalti e concessioni « S.C.A. » (già S.C.A.C.), con sede in Torino.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 giugno 1968, il dott. Luigi Banzatti è stato nominato presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione ex art. 2544 codice civile della società cooperativa appalti e concessioni « S.C.A. » (già S.C.A.C.) con sede in Torino in sostituzione del dot. Luigi Bistolfi che non ha accettato l'incarico.

(6288)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa « Franchino - cooperativa facchinaggio a r.l. - traslochi », con sede in Varese, e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 giugno 1968, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa « Franchino - cooperativa facchinaggio a r.l. - traslochi », con sede in Varese, costituita in data 2 luglio 1966 per atto del notaio dott. Luigi Zanzi.

Dalla data del decreto il sig. Cesarino Dell'Ali è stato nominato commissario governativo dell'anzidetta società per un periodo di sei mesi.

(6286)

Sostituzione del commissario liquidatore della società « Cooperativa di consumo dei lavoratori a r.l. », con sede in Saronno, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 giugno 1968, il rag. Liano Pozzi è stato nominato commissario liquidatore della società « Cooperativa di consumo dei lavoratori a r.l. », con sede in Saronno (Varese), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Siro Giani, che non ha accettato l'incarico.

(6287)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1968, registro n. 6, foglio n. 1, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla sig.na Giovanna Sanzone avverso il decreto ministeriale 10 giugno 1964 relativo all'inquadramento nella terza categoria dell'impiego non di ruolo.

(6320)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Pesaro e Urbino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1968, la provincia di Pesaro e Urbino viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.628.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6429)

Autorizzazione al comune di Agnone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1968, il comune di Agnone (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.725.452, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6430)

Autorizzazione al comune di Asuni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1968, il comune di Asuni (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.170.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6431)

Autorizzazione al comune di Baratili San Pietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1968, il comune di Baratili San Pietro (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.230.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6432)

Autorizzazione al comune di Gonnosfanadiga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1968, il comune di Gonnosfanadiga (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.765.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6433)

Autorizzazione al comune di Musei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1968, il comune di Musei (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.435.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6434)

Autorizzazione al comune di Pastorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1968, il comune di Pastorano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.299.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6435)

Autorizzazione al comune di Sedilo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1968, il comune di Sedilo (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.790.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6436)

Autorizzazione al comune di Appignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1968, il comune di Appignano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.480.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6475)

Autorizzazione al comune di Bauladu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1968, il comune di Bauladu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.820.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6476)

Autorizzazione al comune di Tinnura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1968, il comune di Tinnura (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6477)

Autorizzazione al comune di Villanovatulo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1968, il comune di Villanovatulo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6478)

Autorizzazione al comune di Ardara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1968, il comune di Ardara (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6479)

Autorizzazione al comune di Bortigiadas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1968, il comune di Bortigiadas (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6480)

Autorizzazione al comune di Cargeghe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1968, il comune di Cargeghe (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6481)

Autorizzazione al comune di Olmedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1968, il comune di Olmedo (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6482)

Autorizzazione al comune di Trinità d'Agultu e Vignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1968, il comune di Trinità d'Agultu e Vignola (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6483)

Autorizzazione al comune di Masullas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1968, il comune di Masullas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.270.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6484)

Autorizzazione al comune di Giba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1968, il comune di Giba (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.290.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6485)

Autorizzazione al comune di Collinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1968, il comune di Collinas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 10.210.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6486)

Autorizzazione al comune di Scordia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1968, il comune di Scordia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.086.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6487)

Autorizzazione al comune di Orune ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1968, il comune di Orune (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6488)

Autorizzazione al comune di Tertenia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1968, il comune di Tertenia (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6489)

Autorizzazione al comune di Pabillonis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1968, il comune di Pabillonis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6490)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione dell'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale o migratoria in alcuni comuni della provincia di Ancona.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1968, è costituita fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale o migratoria denominata «La Porcarella» dell'estensione di ha. 1497 nei comuni di Poggio S. Marcello-Belvedere Ostrense-Castelplanio-Montecarotto-S. Marcello e Maiolati Spontini (Ancona) i cui confini, meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati:

«dal Pozzetto di Castelplanio lungo la strada provinciale Montecarottese fino alla scuola di Fossato; proseguendo lungo una strada comunale fino alla strada provinciale Ostrense; Montecarottese e da quì fino al secondo bivio della strada provinciale Ostrense; indi lungo la strada provinciale Acquasanta fino all'incrocio con la strada comunale collina di Belvedere per un tratto di circa 2 km. fino alla strada poderale che conduce alla colonia C. Ciarmatori; dalla colonia Ciarmatori alla colonia Lombardi e per una strada poderale attraverso le colonie Giretti sulla strada provinciale Acquasanta per un tratto di metri 100 circa; poi per la strada comunale Acquasanta per un tratto di metri 200 circa e quindi su una strada poderale che conduce alla colonia Botticelli; da detta colonia per il fosso del Lupo, in territorio di Maiolati, lungo il confine di un terreno che termina alla Chiesa del Puzzo, quindi per la strada comunale di Monteschiavo fino al bivio Croce di Ferro della Cornacchia; dal suddetto bivio per la strada della Cornacchia fino a una strada poderale che porta alla colonia Fabrizi; poi per una stradina di terra e oltre il fosso di Pontenuovo fino alla Casa del Vento; indi lungo la strada comunale che conduce alla strada provinciale Montecarottese fino al punto di partenza».

(6187)

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di aziende di credito

Si rende noto che, con decreto ministeriale in data 18 giugno 1968, la Cassa di risparmio della provincia di Viterbo è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(6200)

Si rende noto che, con decreto ministeriale in data 18 giugno 1968, la Cassa di risparmio di Orvieto (Terni) è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(6201)

Si rende noto che, con decreto ministeriale in data 18 giugno 1968, la Banca cattolica del Veneto - S.p.A., con sede in Vicenza è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(6202)

Si rende noto che, con decreto ministeriale in data 18 giugno 1968, la Banca agricola industriale cooperativa di Sulmona (L'Aquila) è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(6203)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 128

Corso dei cambi del 5 luglio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,30	622,40	622,43	622,60	622,40	—	622,50	622,60	622,45	622,45
$ Can.	579,20	579,45	580 —	579,70	579 —	—	579,50	579,70	579,20	579,75
Fr. Sv.	144,92	144,92	144,90	144,98	144,85	—	144,97	144,98	144,92	144,95
Kr. D.	83,08	83,08	83,10	83,09	83,10	—	83,09	83,09	83,08	83,08
Kr. N.	87,14	87 15	87,1750	87,18	87,10	—	87,16	87,18	87,14	87,15
Kr Sv.	120,41	120,35	120,38	120,365	120,30	—	120,32	120,365	120,41	120,40
Fol.	172,08	172,18	172,20	172,20	172 —	—	172,19	172,20	172,08	172,15
Fr B.	12,45	12,457	12,46	12,4590	12,45	—	12,46	12,4590	12,45	12,46
Franco francese	125,18	125,15	125,10	125,20	125,15	—	125,17	125,20	125,18	125,15
Lst.	1483,40	1482,90	1482,50	1483,25	1482,75	—	1482,95	1483,25	1483,20	1483 —
Dm. occ.	155,69	155,70	155,78	155,715	155,60	—	155,675	155,715	155,69	155,79
Scell. Austr.	24,12	24,12	24,13	24,1310	24,10	—	24,12	24,1310	24,12	24,12
Escudo Port.	21,76	21,76	21,81	21,77	21,80	—	21,80	21,77	21,76	21,76
Peseta Sp.	8,93	8,93	8,94	8,935	8,93	—	8,94	8,935	8,93	8,93

Media dei titoli del 5 luglio 1968

Rendita 5 % 1935	105,475
Redimibile 3,50 % 1934	100,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,125
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,65
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,575
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,025
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	98,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,925
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 luglio 1968

1 Dollaro USA	622,55
1 Dollaro canadese	579,60
1 Franco svizzero	144,975
1 Corona danese	83,09
1 Corona norvegese	87,17
1 Corona svedese	120,342
1 Fiorino olandese	172,195
1 Franco belga	12,459
1 Franco francese	125,185
1 Lira sterlina	1483,10
1 Marco germanico	155,695
1 Scellino austriaco	24,125
1 Escudo Port.	21,785
1 Peseta Sp.	8,937

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Errata-corrige

Nel provvedimento n. 1195 del 22 giugno 1968 (Prezzo d'intervento derivato dello zucchero per tutte le regioni d'Italia per la campagna 1968-1969 e prezzi di entrata. Costituzione della cassa conguaglio zucchero), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 27 giugno 1968, all'art. 1, dove è detto: « zucchero *bianco* qualità tipo (rendimento 92 %)», leggasi: « zucchero *greggio* qualità-tipo (rendimento 92 %) ».

(6596)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3995 in data 4 giugno 1968, il geom. Giuseppe Bertuccio e l'avv. Paolo Piccione sono stati confermati nelle rispettive cariche di presidente e di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina.

(6321)

Approvazione del piano regolatore del nucleo di industrializzazione di Gela

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 7 giugno 1968, è stato approvato il piano regolatore del nucleo di industrializzazione di Gela (Caltanissetta).

Copia di tale decreto sarà depositata, a libera visione di quanti ne abbiano interesse, nella sede del consorzio del suddetto nucleo di industrializzazione.

(6457)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente una porzione della vecchia sede stradale dismessa a seguito di costruzione di variante, ubicato in comune di Venzone.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1968, n. 2612, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno di superficie di mq. 1422 costituente una porzione della vecchia sede stradale dismessa a seguito di costruzione di variante, ubicato tra le particelle numero 75, 76, 77, 155, 156 e 158 censite al foglio n. 31 del comune di Venzone in corrispondenza delle km.che 160+465 e 162+360 della strada statale n. 13.

(6415)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 6 febbraio 1967 al 12 febbraio 1967

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	425	425	zero	425	4.003	4.819
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente de antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	24.116	22.769	18.340	24.116	25.050	41.559
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 %	7.359	7.993	1.664	7.359	5.308	14.296
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	7.553	6.181	1.992	7.553	7.737	20.859
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.503	6.156	1.727	7.503	8.437	23.434
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	7.443	6.126	1.409	7.443	9.277	26.524
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	7.413	6.111	1.250	7.413	9.697	28.069
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	7.383	6.096	1.250	7.383	10.117	29.614
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	7.253	6.031	1.250	7.253	11.937	36.309
	24	8. superiore al 43 %	6.973	5.891	1.250	6.973	15.857	50.729
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	6.303	4.931	742	6.303	6.487	17.109
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	6.253	4.906	477	6.253	7.187	19.684
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	6.193	4.876	159	6.193	8.027	22.774
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	6.163	4.861	zero	6.163	8.447	24.319
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	6.133	4.846	zero	6.133	8.867	25.864
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	6.003	4.781	zero	6.003	10.687	32.559
	35	7. superiore al 43 %	5.723	4.641	zero	5.723	14.607	46.979

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri	6.109	6.743	414	6.109	4.058	10.546
		c. latte condensato e altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 %	4.297	10.305	2.554	9.266	6.053	17.041
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 %	4.297	10.305	2.554	9.266	7.097	24.541
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.547	33.116
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	4.330	56.296
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	46	a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno (*d*)	21.561	20.780	22.551	21.561	22.931	36.466
	48	b. altri	24.116	22.769	18.340	24.116	25.050	41.559
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	6.303 (*g*)	4.931 (*g*)	742 (*g*)	6.303 (*g*)	6.487 (*g*)	17.109 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	6.253 (*g*)	4.906 (*g*)	477 (*g*)	6.253 (*g*)	7.187 (*g*)	19.684 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	6.193 (*g*)	4.876 (*g*)	159 (*g*)	6.193 (*g*)	8.027 (*g*)	22.774 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	6.163 (*g*)	4.861 (*g*)	zero (*g*)	6.163 (*g*)	8.447 (*g*)	24.319 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	6.133 (*g*)	4.846 (*g*)	zero (*g*)	6.133 (*g*)	8.867 (*g*)	25.864 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	6.003 (*g*)	4.781 (*g*)	zero (*g*)	6.003 (*g*)	10.687 (*g*)	32.559 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	5.723 (*g*)	4.641 (*g*)	zero (*g*)	5.723 (*g*)	14.607 (*g*)	46.979 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.109 (*g*)	6.743 (*g*)	414 ( )	6.109 (*g*)	4.058 (*g*)	10.546 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	4.398	4.710	4.668	4.398	12.647	27.625
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.672	36.241
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	7.455	59.421

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. Burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	79.477 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	66.231 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	66.231 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C per 100 kg (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.954
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri . .	933	zero	zero	933	zero	10.954
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E. aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	15.610
	59	— Pecorino . .	esente	esente	esente	esente	esente	15.610
	61	— non nominati . . .	esente	esente	esente	esente	esente	15.610
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz .	zero	zero	5.672 (*l*)	zero	zero	5.672
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	14.782 (*l*)	zero	14.782 (*l*)	14.782
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	14.782
	67 45 47 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel- e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	zero	8.763	zero	zero	1.127 (*i*)	29.224
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	9.749	zero	zero	5.760 (*i*)	22.155
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	2.235	zero	zero	zero (*i*)	15.648

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	01 33 74	VII. Camenbert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
		F. formaggi fusi:						
	77 81	I. formaggi fusi nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto formaggi Emmental, Gruyère ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger), in condizionamento per la vendita al minuto (*l*)	2.913	7.921	2.913	2.913	3.286 (*i*)	17.535
	80 84	II. altri	2.913	7.921	2.913	2.913	3.286 (*i*)	31.499
17.02-A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più in peso, di prodotto puro	2.281	3.005	1.612	2.281	6.307	11.431
	04	II. altri	2.281	3.005	1.612	2.281	6.307	11.431

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi in condizionamento per la vendita al minuto si intendono i formaggi della specie, presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 e al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, di peso netto globale compreso tra 500 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio di peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze, nel quale si attesti in particolare che l'Emmental e il Gruyère utilizzati sono stati prodotti nel Paese esportatore.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un'importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 4.163 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».

« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».

« Keine Interventionsware ».

« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(12659)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 13 febbraio 1967 al 19 febbraio 1967

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	425	425	zero	425	4.003	4.819
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè *non si tratti* esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	24.116	22.769	18.340	24.116	25.050	41.559
		b. *altri, aventi tenore in peso di materie* grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 % . . .	7.359	7.993	1.664	7.359	5.308	13.671
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	7.553	6.181	1.992	7.553	7.737	20.859
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.503	6.156	1.727	7.503	8.437	23.434
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	7.443	6.126	1.409	7.443	9.277	26.524
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	7.413	6.111	1.250	7.413	9.697	28.069
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	7.383	6.096	1.250	7.383	10.117	29.614
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	7.253	6.031	1.250	7.253	11.937	36.309
	24	8. superiore al 43 %	6.973	5.891	1.250	6.973	15.857	50.729
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % . .	6.303	4.931	742	6.303	6.487	17.109
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % .	6.253	4.906	477	6.253	7.187	19.684
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	6.193	4.876	159	6.193	8.027	22.774
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % . . .	6.163	4.861	zero	6.163	8.447	24.319
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	6.133	4.846	zero	6.133	8.867	25.864
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	6.003	4.781	zero	6.003	10.687	32.559
	35	7. superiore al 43 %	5.723	4.641	zero	5.723	14.607	46.979

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri	6.109	6.743	414	6.109	4.058	9.921
		c. latte condensato e altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 % . . .	4.297	10.305	2.554	9.266	6.053	17.041
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 %	4.297	10.305	2.554	9.266	7.097	24.541
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.547	33.116
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	4.330	56.296
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	46	a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno (*d*)	21.561	20.780	22.551	21.561	22.931	36.466
	48	b. altri	24.116	22.769	18.340	24.116	25.050	41.559
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	6.303 (*g*)	4.931 (*g*)	742 (*g*)	6.303 (*g*)	6.487 (*g*)	17.109 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	6.253 (*g*)	4.906 (*g*)	477 (*g*)	6.253 (*g*)	7.187 (*g*)	19.684 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	6.193 (*g*)	4.876 (*g*)	159 (*g*)	6.193 (*g*)	8.027 (*g*)	22.774 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	6.163 (*g*)	4.861 (*g*)	zero (*g*)	6.163 (*g*)	8.447 (*g*)	24.319 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	6.133 (*g*)	4.846 (*g*)	zero (*g*)	6.133 (*g*)	8.867 (*g*)	25.864 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	6.003 (*g*)	4.781 (*g*)	zero (*g*)	6.003 (*g*)	10.687 (*g*)	32.559 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	5.723 (*g*)	4.641 (*g*)	zero (*g*)	5.723 (*g*)	14.607 (*g*)	46.979 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*) . . .	6.109 (*g*)	6.743 (*g*)	414 (*g*)	6.109 (*g*)	4.058 (*g*)	9.921 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 % .	4.398	4.710	4.668	4.398	12.647	27.625
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*) . .	3.125	3.125	3.125	3.125	5.672	36.241
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	7.455	59.421

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. Burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	79.477 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	66.231 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	66.231 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.954
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	933	zero	zero	933	zero	10.954
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	15.610
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	15.610
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	15.610
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	5.672 (*l*)	zero	zero	5.672
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	14.782 (*l*)	zero	14.782 (*l*)	14.782
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	14.782
	67 45 47 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel- e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	zero	8.763	zero	zero	1.127 (*i*)	29.224
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	9.749	zero	zero	5.760 (*i*)	22.155
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	2.235	zero	zero	zero (*i*)	15.648

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	01 33 74	VII. Camenbert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
		F. formaggi fusi:						
	77 81	I. formaggi fusi nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto formaggi Emmental, Gruyère ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger), in condizionamento per la vendita al minuto (*f*)	2.913	7.921	2.913	2.913	3.286 (*i*)	17.535
	80 84	II. altri	2.913	7.921	2.913	2.913	3.286 (*i*)	31.499
17.02 -A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro . . .	2.281	3.005	1.612	2.281	6.307	11.431
	04	II. altri	2.281	3.005	1.612	2.281	6.307	11.431

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi in condizionamento per la vendita al minuto si intendono i formaggi della specie, presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 e al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, di peso netto globale compreso tra 500 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio di peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze, nel quale si attesti in particolare che l'Emmental e il Gruyère utilizzati sono stati prodotti ne' Paese esportatore.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un'importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 4.163 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».

« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».

« Keine Interventionsware ».

« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esame colloquio a seicento posti di custode e guardia notturna in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 4 agosto 1965, n. 1027, concernente l'ampliamento dell'organico del personale della carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti, secondo cui per conseguire la nomina in ruolo il personale della carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti, dopo il periodo di prova, deve ottenere dal Ministero dell'interno il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza prevista dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164;

Veduto l'art. 43 del testo unico sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, che sancisce, fra l'altro, norme per la nomina ad agente di pubblica sicurezza di personale destinato dal Governo all'esecuzione ed all'osservanza di speciali leggi dello Stato;

Veduto l'art. 81 del regolamento per gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, il quale prescrive, quale primo requisito necessario per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, di cui al comma precedente, l'essere di età maggiore, principio, peraltro, ribadito dal Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione polizia amministrativa - Sezione I, con nota n. 10.15413-10182. A (6) del 23 giugno 1967;

Ritenuto che a tenore del predetto art. 81 del regolamento per gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, le norme di cui all'art. 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per quanto riguarda il requisito dell'età per l'ammissione ai pubblici concorsi debbono intendersi ovviamente modificate in tal senso per l'ammissione al concorso per l'accesso alla carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 1° marzo 1968, n. 191;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto delle norme che stabiliscono in materia di assunzione senza concorso riserve di posti a favore degli invalidi di guerra e categorie assimilate, per cui alla data del 1° gennaio 1968 effettuata la detrazione della percentuale dei posti da coprire mediante chiamata diretta degli appartenenti alle categorie predette, sono conferibili seicento posti di custodi e guardie notturne nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle soprintendenze alle antichità e belle arti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame colloquio a seicento posti di custodi e guardie notturne in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti, ripartiti come segue:

Piemonte - Liguria, sede d'esame Torino	posti	35
Lombardia, sede d'esame Milano	»	20
Emilia - Romagna, sede d'esame Bologna	»	15
Veneto - Friuli-Venezia Giulia, sede d'esame Venezia	»	20
Toscana - Umbria, sede d'esame Firenze	»	120
Lazio, sede d'esame Roma	»	145
Abruzzi - Molise - Marche, sede d'esame Ancona	»	25
Campania, sede d'esame Napoli	»	120
Puglie, sede d'esame Bari	»	15
Calabria - Basilicata, sede d'esame Cosenza	»	20
Sicilia, sede d'esame Palermo	»	50
Sardegna, sede d'esame Cagliari	»	15
Totale	Posti	600

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1945;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra.

Per i profughi disoccupati il limite di età è elevato ad anni 55;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra. Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per i candidati già appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonchè dell'Arma dei carabinieri, purchè non dimessi dal servizio per motivi di salute o per motivi disciplinari;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di 40 anni;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di

Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia) per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298; per i mutilati e gli invalidi per servizio; per le vedove e gli orfani di guerra; per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288), per i mutilati e invalidi del lavoro e per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

b) per gli invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

c) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

degli impiegati civili di ruolo dello Stato;

degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle forze armate dello Stato e dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, numero 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

d) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;

e) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

f) essere in possesso del titolo di studio attestante il compimento degli studi elementari;

g) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera *D*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.
Domande di ammissione

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, 00100 Roma, entro il termine perentorio di 60 giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I candidati possono presentare una sola domanda, nella quale dovranno indicare la sede presso cui intendono sostenere la prova. Non si può concorrere per più di una sede.

I vincitori saranno destinati a prestar servizio negli istituti di antichità e d'arte compresi nell'ambito della regione o delle regioni cui si riferiscono i posti per i quali i vincitori stessi hanno chiesto di concorrere.

Per un quinquennio, a decorrere dalla nomina in prova, i vincitori, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 1027, non potranno ottenere il trasferimento a domanda, ad altra soprintendenza o istituto autonomo di antichità e d'arte diversi da quelli cui verranno assegnati all'atto della nomina.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto nel precedente art. 2, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D* del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) la sede presso cui si intende sostenere la prova d'esame fra quelle indicate nel precedente art. 1, tenendo conto che si può concorrere per una sola sede, ai sensi del presente articolo, comma secondo.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

Non si terrà conto delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nell'allegato schema esemplificativo. Verranno altresì esclusi i candidati che non indichino la sede presso cui intendono sostenere la prova d'esame o ne indichino più di una.

Art. 4.
Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto sono validi anche se posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Essi possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.
Prove di esame

Il colloquio avrà per oggetto:

1. Lettura di un brano, riassunto di esso e pratico riconoscimento delle parti del discorso;

2. Eroi - Martiri e grandi figure del Risorgimento;

3. Educazione civica: la Costituzione italiana - Ordinamento dello Stato, della provincia e del comune;

4. L'Italia fisica e politica;

5. Cenni sui diritti e doveri degli impiegati civili dello Stato;

6. Nozioni sul servizio d'istituto relativo ai custodi e guardie notturne delle soprintendenze alle antichità e belle arti: mansioni dei custodi e guardie notturne addetti agli servi, ai

monumenti, alle gallerie ed agli uffici, in relazione anche alla qualifica di agente di pubblica sicurezza da essi rivestita; servizio di guardia notturna.

Art. 6.

Svolgimento delle prove d'esame

Per lo svolgimento della prova per ogni singola sede d'esame si osserveranno le norme dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Ai candidati sarà data comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno (tassa a carico del destinatario) in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui sarà tenuta la prova d'esame.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere la prova d'esame i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Il bollo è da L. 400 se l'autenticazione sia fatta dal sindaco come dal notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

Il colloquio si intenderà superato se i candidati avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Per conseguire la nomina in ruolo dopo il periodo di prova, i vincitori devono ottenere dal Ministero dell'interno il riconoscimento della qualifica di agenti di pubblica sicurezza prevista dal regio decreto 21 dicembre 1923, n. 3164.

In mancanza di tale riconoscimento la prova si intende conclusa sfavorevolmente.

Per ciascuna sede d'esame - come indicato nel precedente art. 1 - sarà formulata una graduatoria di merito, secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito dai concorrenti nella prova d'esame e, fino alla concorrenza dei posti assegnati alla sede di esame stessa, una graduatoria dei vincitori in base alle riserve di posti e alle preferenze previste dalle disposizioni vigenti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

Le commissioni giudicatrici del concorso saranno nominate con successivi decreti.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, 00100 Roma, entro il *termine perentorio di giorni* 30, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nelle forme prescritte.

Art. 10.

Fermo restando il disposto di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1965, n. 1027, le graduatorie di merito e quelle dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori del concorso, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) titolo di studio di cui al precedente art. 2 o copia autentica o certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente direttore didattico, attestante il possesso del titolo di studio prescritto (licenza elementare);

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i cittadini nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nel registro di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 2 sull'elevazione dei limiti massimi di età, dovranno produrre i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi nelle medesime forme indicate per i documenti elencati al precedente art. 9;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso di riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o per gli invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenente rispettivamente ai sensi dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ad alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a preventivi accertamenti sanitari, da parte di apposite commissioni, costituite con proprio decreto, gli aspiranti al concorso, in essi compresi i mutilati, gli invalidi di guerra e quelli delle categorie assimilate e di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicati nel primo comma del presente articolo;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare) copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali

o militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi in carta da bollo da L. 400 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, dovranno presentare un certificato di esito di leva, in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione della autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni o ad altri enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali, nonchè il personale richiamato nella legge n. 229 del 26 marzo 1965, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 3 del presente bando, salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali, militari di truppa) possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 11.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di custodi e guardie notturne nel ruolo della carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali abbiano in godimento uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

Trascorso il periodo della prova i custodi in prova, qualora siano stati riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione ed abbiano ottenuto dal Ministero dell'interno il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, prevista dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Durante il primo quinquennio di servizio, a decorrere dalla nomina in prova, essi non potranno ottenere il trasferimento, a domanda, ad una soprintendenza o istituto autonomo di antichità e d'arte diversi da quelli cui verranno assegnati all'atto della nomina, ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 1027.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto di impiego, tenuto conto anche di quanto disposto dal predecente art. 7.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1968
Registro n. 50, foglio n. 372

Schema di domanda da redigersi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi. — 00100 - ROMA.

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . . provincia di . . . . . .
il . . . . . e residente in . . . . . . (C.A.P.)
provincia di . . . . via . . . . . . n. .
chiede di essere ammesso al concorso per esame colloquio a seicento posti di custode e guardia notturna nel ruolo del personale ausiliario delle soprintendenze alle antichità e belle arti, e specificatamente per i posti assegnati alla sede d'esame di . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali, per il seguente motivo . . . .);

3) ha diritto all'aumento del limite di età perchè (1) . . . .;

4) non ha riportato condanne penali (oppure ha riportato le seguenti condanne penali (2) . . . . . . da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, nè è mai decaduto da altro impiego statale;

8) ha l'idoneità fisica per l'impiego al quale concorre.

Data . . . . . .

Firma . . . .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 5 del presente bando).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .
(indicare l'esatto numero di codice di avviamento postale).

---

(1) Indicare il requisito che gli dà diritto all'elevazione del limite massimo di età:

già appartenente al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza - Guardia di finanza - Agenti di custodia - Arma dei carabinieri, non dimesso dal servizio per motivi di salute o per motivi disciplinari;

combattente, reduce, profugo, invalido, ecc.;

coniugato con n. . . figli.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6263)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso per esami per l'ammissione di quarantacinque allievi all'accademia della guardia di finanza per l'anno accademico 1967-68.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1967, registro n. 13 Finanze, foglio n. 345, con il quale è stato indetto, per l'anno accademico 1967-68, un concorso per esami per l'ammissione di quarantacinque allievi all'accademia della guardia di finanza;

Visto il decreto interministeriale 5 giugno 1967 concernente la nomina della commissione giudicatrice incaricata di procedere agli esami del concorso;

Visti gli atti delle sottocommissioni previste dall'art. 11, lettere *a*), *b*) e *c*) del suddetto decreto ministeriale 4 marzo 1967;

Visti i risultati degli esami dei concorrenti provenienti dai giovani diplomati e la relativa graduatoria formata dalla sottocommissione per la valutazione delle prove di esame;

Accertata l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 11 del ripetuto decreto ministeriale 4 marzo 1967 e riconosciuta la regolarità procedurale degli esami;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1967 che approva la graduatoria di merito formata dalla sottocommissione per la valutazione delle prove d'esame per l'ammissione di quindici sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo ovvero in rafferma nel Corpo dell'accademia della guardia di finanza;

Visto l'art. 1, n. 2, lettera *b*), ultimo capoverso, del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati, provenienti dai giovani diplomati, al concorso suindicato:

1. De Luca Pietro . . . . punti 33,20
2. Gentile Giovanni . . . . » 29,20
3. Donati Michele . . . . . » 27,66
4. Bosco Guelfo, figlio invalido di guerra . » 27,53
5. Peduto Luigi . » 27,53
6. Santini Elio, figlio invalido di guerra . . » 27,00
7. Cavallini Roberto, nato il 9 marzo 1946 . » 27,00
8. Selvaggi Umberto, nato l'11 aprile 1947 . » 27,00
9. Galea Ezio . . . . » 26,73
10. Pierdominici Giuseppe . . . » 26,33
11. Billi Sante, nato il 3 luglio 1945 . . . » 25,66
12. Massimano Cesare, nato il 28 gennaio 1946 . » 25,66
13. Mancusi Renato, nato il 30 maggio 1946 . » 25,66
14. Fanelli Maurizio, nato il 16 marzo 1947 . » 25,66
15. Fava Pasqualino . » 25,60
16. Fina Sergio, figlio invalido di guerra . . » 25,53
17. Picherle Giorgio . » 25,53
18. Manzella Giuseppe, nato il 6 maggio 1945 . » 25,33
19. Macioce Giovanni, nato il 1° giugno 1947 . » 25,33
20. Carminati Paolo . » 24,93
21. Lo Castro Ermanno . . » 24,73
22. Giovannelli Gianni, nato il 13 aprile 1945 . » 24,66
23. Bosco Sergio, nato il 3 gennaio 1947 . . » 24,66
24. Falanga Francesco . . . . . » 24,60
25. Rodolico Ettore . . . . » 24,46
26. Marotta Salvatore . . . . » 24,33
27. Turriziani Silvio . . » 24,26
28. Sbarra Giulio, nato il 30 maggio 1947 . . » 24,20
29. Bartolini Lorenzo, nato il 13 aprile 1948 . » 24,20
30. Nardo Ernesto . » 24,13
31. Palazzo Giuseppe, nato il 23 agosto 1945 . » 24,06
32. Fauri Silvio, nato il 28 ottobre 1946 . . » 24,06
33. Gentili Marcello . » 24,00
34. Baron Giuseppe, nato il 18 giugno 1946 . » 23,66
35. Penza Salvatore, nato il 13 maggio 1947 . » 23,66
36. Finale Vincenzo . . . . . » 23,46
37. Preteni Gianni . . . . » 23,26
38. Bonora Giovanni . . . . . » 23,20
39. Negromonti Tini Oreste, nato il 28 gennaio 1948 . . . . . » 22,86
40. Gobbo Andrea, nato il 28 febbraio 1948 . punti 22,86
41. Papa Salvatore . . . . » 22,66
42. D'Ascenzo Gianni . . . . » 22,53

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. De Luca Pietro
2. Gentile Giovanni
3. Donati Michele
4. Bosco Guelfo
5. Peduto Luigi
6. Santini Elio
7. Cavallini Roberto
8. Selvaggi Umberto
9. Galea Ezio
10. Pierdominici Giuseppe
11. Billi Sante
12. Massimano Cesare
13. Mancusi Renato
14. Fanelli Maurizio
15. Fava Pasqualino
16. Fina Sergio
17. Picherle Giorgio
18. Manzella Giuseppe
19. Macioce Giovanni
20. Carminati Paolo
21. Lo Castro Ermanno
22. Giovannelli Gianni
23. Bosco Sergio
24. Falanga Francesco
25. Rodolico Ettore
26. Marotta Salvatore
27. Turriziani Silvio
28. Sbarra Giulio
29. Bartolini Lorenzo
30. Nardo Ernesto

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine seguente:

1. Palazzo Giuseppe
2. Fauri Silvio
3. Gentili Marcello
4. Baron Giuseppe
5. Penza Salvatore
6. Finale Vincenzo
7. Preteni Gianni
8. Bonora Giovanni
9. Negromonti Tini Oreste
10. Gobbo Andrea
11. Papa Salvatore
12. D'Ascenzo Gianni

Art. 4.

Oltre ai candidati dichiarati vincitori del concorso, sono ammessi al corso allievi dell'accademia della guardia di finanza per effetto dell'art. 1, n. 2, lettera *b*) - ultimo capoverso - del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, i seguenti dodici candidati:

1. Palazzo Giuseppe
2. Fauri Silvio
3. Gentili Marcello
4. Baron Giuseppe
5. Penza Salvatore
6. Finale Vincenzo
7. Preteni Gianni
8. Bonora Giovanni
9. Negromonti Tini Oreste
10. Gobbo Andrea
11. Papa Salvatore
12. D'Ascenzo Gianni

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1967

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1968
Registro n. 22 *finanze, foglio n.* 54

(6590)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.